

PROCEDURA NEGOZIATA IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11 D.LGS. 163/2006, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, IN UN UNICO LOTTO, DI N. 2 "ARCHI A "C" MOBILI CON AMPLIFICATORI DI BRILLANZA DA DESTINARE ALLA S.C. DI UROLOGIA DEL P.O. SS. TRINITÀ ED ALLA S.C. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE E MEDICINA DEL DOLORE DEL P.O. BUSINCO DELLA ASL DI CAGLIARI.

PRECISAZIONI E CHIARIMENTI (05.11.2014)

QUESITO

In riferimento al Vs. Capitolato Tecnico, con la presente, Vi chiediamo se è possibile offrire strumenti con tecnologie superiori a quanto richiesto.

RISPOSTA

Il quesito non è chiaro. Si fa presente, in ogni caso, che secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale (vedi, tra le ultime pronunce, Consiglio di Stato sez. V 9/9/2014 n. 4578), in materia di gare pubbliche da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si deve distinguere tra soluzioni migliorative e varianti. Le soluzioni migliorative possono liberamente esplicitarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione dal punto di vista tecnico. Ne consegue che è sempre possibile offrire soluzioni migliorative, purché i beni offerti posseggano i requisiti minimi richiesti pena esclusione nel capitolato tecnico, fatta salva, quindi, l'immodificabilità delle caratteristiche progettuali poste dalla stazione appaltante. Tali specifiche descrivono, difatti, la tipologia di bene che la stazione appaltante ha valutato idoneo a soddisfare le esigenze delle proprie unità operative ed alla stregua delle quali ha, inoltre, stimato e determinato il prezzo posto a base di offerta.

Le varianti, invece, si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale e, quindi, in un'offerta di un bene diverso rispetto a quello richiesto dall'amministrazione e, pertanto, non conforme. Si evidenzia, inoltre, che nella presente procedura non essendo state autorizzate varianti, ai sensi dell'art. 76, comma 2 del D.Lgs 163/06, le stesse non sono ammissibili.

In conclusione, sono pertanto ammessi aspetti e soluzioni migliorative dell'offerta, che potrebbero essere oggetto di valutazione qualitativa se afferenti ai criteri/parametri stabiliti nel disciplinare, purché, come detto, non si traducano in una diversa ideazione dell'oggetto dell'appalto.